Il nuovo bilancio

Una sintesi dei principi contabili aggiornati

Bilanci 2016 più trasparenti e allineati alle norme europee: con il D.Lgs. 139/2015 (che ha recepito la direttiva 2013/34) e la riscrittura dei principi contabili nazionali da parte dell'OIC si è concluso il processo di riforma e di semplificazione normativa che regola la redazione e la pubblicazione del bilancio.

Le novità introdotte nel nostro ordinamento eliminano molte delle precedenti differenze rispetto agli IAS/IFRS: si introduce il *fair value* come criterio di base nella misurazione e rilevazione degli strumenti finanziari derivati e si adotta il criterio del costo ammortizzato per la valutazione dei crediti, dei debiti e dei titoli immobilizzati.

Si tratta di criteri di tipo finanziario, che consentono di fornire informazioni trasparenti, aggiornate e in grado di esprimere l'attitudine degli investimenti e delle fonti di finanziamento a procurare e richiedere disponibilità finanziarie e a fornire informazioni qualificate. La riforma 2016 mira ad un bilancio che parli un linguaggio "finanziario", che è quello utilizzato nel mercato dei capitali e degli investitori istituzionali.

Prospetti di bilancio con maggiore evidenza delle operazioni intrattenute con parti correlate, rendiconto finanziario obbligatorio, prevalenza della sostanza sulla forma, rappresentazione coerente delle operazioni di copertura dei rischi finanziari, sono tutte novità che consentono di fornire un appropriato valore interpretativo ed informativo ai documenti contabili delle nostre imprese: l'auspicio è che queste novità aiutino a migliorare la trasparenza dell'informazione finanziaria e facilitino l'apertura dei mercati finanziari anche alle PMI.

Si tratta di una sfida impegnativa per le imprese coinvolte nell'implementazione della riforma, tenuto conto che, in determinate circostanze, è richiesto un approccio retrospettico e il tempo a disposizione per predisporre i bilanci 2016 è davvero limitato.

Le novità nell'ordinamento e le disposizioni applicative contenute nei nuovi OIC

La riforma del bilancio 2016 introduce cambiamenti per tutti i tipi di impresa e le principali novità riguardano:

- l'introduzione di facilitazioni;
- i principi di redazione;
- le modifiche agli schemi;
- i nuovi criteri di valutazione e di classificazione.

pwc

Facilitazioni

Le novità legislative mirano principalmente ad introdurre importanti semplificazioni soprattutto per alcune categorie di soggetti.
Si è voluto perlopiù creare una stratificazione informativa di bilancio in base alla dimensione aziendale, riducendo la gravosità compilativa e redazionale per le piccole e micro-imprese, in particolare per le micro-entità, alleggerendole dall'onere amministrativo a tutto vantaggio della loro produttività.

Appare quindi apprezzabile lo sforzo di creare un punto di riferimento importante sia nel definire la distinzione tra micro, piccola e grande impresa e sia di alleggerire le prime dall'incombenza amministrativa della redazione del bilancio. Proprio con l'obiettivo di perseguire la semplificazione contabile "modulabile" in funzione della dimensione dell'impresa, la novità di maggior impatto è rappresentata dallo sforzo di classificare le imprese in tre categorie dimensionali e precisamente:

Categoria	Parametri (almeno due su tre) nel primo esercizio sociale o successivamente per due esercizi consecutivi
Micro-imprese art. 2435-ter c.c.	Numero medio dipendenti occupati durante l'esercizio fino a 5; - Totale dell'attivo dello stato patrimoniale fino a 175.000 euro; - Ricavi delle vendite e delle prestazioni fino a 350.000 euro
Piccole imprese art. 2435-bis c.c	Numero medio dipendenti occupati durante l'esercizio fino a 50; - Totale dell'attivo dello stato patrimoniale fino a 4.400.000 euro; - Ricavi delle vendite e delle prestazioni fino a 8.800.000 euro
Grandi imprese	Tutte le altre

Micro-imprese

Sono solo obbligate a redigere gli schemi del bilancio (stato patrimoniale e conto economico abbreviati) con gli accorpamenti previsti per le "piccole imprese". Per tali imprese, considerata la ridotta dimensione, il legislatore ha previsto l'esonero dall'obbligo di redazione della nota integrativa, della relazione sulla gestione e del rendiconto finanziario. Tuttavia le informazioni residuali ritenute rilevanti sono da riportare in calce allo stato patrimoniale (sono considerate tali, ad esempio: i compensi degli amministratori e sindaci, azioni proprie e azioni o quote di società controllanti possedute, etc.).
Per quanto concerne i criteri di valutazione essi sono simili a quelli descritti per le "piccole imprese". Anche per le micro-imprese vi è l'obbligo del deposito del bilancio d'esercizio presso il Registro delle Imprese nei termini di legge.

Piccole imprese

Sono esonerate dall'obbligo di redazione del rendiconto finanziario e della relazione sulla gestione e obbligate comunque a redigere la nota integrativa. Per la valutazione dei titoli, crediti e debiti tali imprese possono non applicare il criterio del "costo ammortizzato", obbligatorio per le "grandi imprese".
È da precisare che le "piccole imprese" hanno la facoltà di godere delle suddette semplificazioni e, ove lo ritenessero opportuno, potrebbero fornire indicazioni aggiuntive rispetto a quanto previsto dall'art. 2435-bis e anche utilizzare le disposizioni previste per la redazione del bilancio in forma "ordinaria". Rimane comunque valida la previsione di dover riportare "informazioni complementari" laddove siano necessarie per fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione aziendale in conformità a quanto dettato dal terzo comma dell'art. 2423 c.c.

Modifiche agli schemi

Rendiconto finanziario

D.Lgs. 139/15	Criticità	Le novità
Art. 2425-ter c.c.: rendiconto finanziario	Prospetto obbligatorio eccetto per le imprese che redigono il bilancio abbreviato e le micro-imprese	La versione 2014 dell'OIC 10 "raccomandava" la predisposizione del rendiconto finanziario nella nota integrativa. Ora la norma di legge dispone che il rendiconto finanziario costituisca uno dei tre prospetti di bilancio, di uguale importanza rispetto allo stato patrimoniale e al conto economico. L'OIC 10 è stato aggiornato nel suo ambito di applicazione e nei relativi riferimenti normativi per tenere conto della modifica del codice civile.
	Contenuto	L'OIC 10 versione 2016 risulta coerente con l'edizione 2014. Nel rendiconto finanziario sono indicati l'ammontare e la composizione delle disponibilità liquide, all'inizio e alla fine dell'esercizio.
	Nuove info in nota integrativa	Sono state modificate le informazioni richieste per illustrare le operazioni contenute nel rendiconto finanziario, come ad esempio le disponibilità liquide che non sono liberamente utilizzabili dalla società.
	Derivati	I flussi finanziari risultanti da strumenti finanziari derivati (come definiti nell'OIC 32) sono presentati nel rendiconto finanziario nell'attività di investimento.

Stato patrimoniale

D.Lgs. 139/15	Criticità	Le novità
Art. 2424 c.c.: prospetto	Eliminate le azioni proprie	**OIC 21 Partecipazioni** A seguito dell'eliminazione della voce "azioni proprie" dall'attivo dello stato patrimoniale e all'introduzione di un'apposita riserva negativa di patrimonio netto per le azioni proprie in portafoglio, è stata eliminata la precedente sezione relativa alle azioni proprie. **OIC 28 Patrimonio netto** Ai sensi del novellato art. 2357-ter c.c., le azioni proprie non sono più iscritte nell'attivo patrimoniale (con contropartita una riserva indisponibile di patrimonio netto), ma direttamente a riduzione del patrimonio netto attraverso una riserva negativa.
	Eliminato il riferimento ai costi di pubblicità	**OIC 24 Immobilizzazioni immateriali** I costi di pubblicità precedentemente capitalizzati ai sensi dell'OIC 24 aggiornato nel 2014, se soddisfano i requisiti ora stabiliti per la capitalizzazione possono essere riclassificati, in sede di prima applicazione della nuova versione dell'OIC 24, dalla voce B.I.2 alla voce B.I.1 *Costi di impianto e di ampliamento*.
	Eliminato il riferimento ai costi di ricerca dalla voce dello stato patrimoniale BI2	**OIC 24 Immobilizzazioni immateriali** I costi della ricerca di base si imputano al conto economico. Per i costi di sviluppo è necessario che il prodotto e processo cui la ricerca si riferisce siano già individuati e definiti. I costi di ricerca applicata, capitalizzati in esercizi precedenti all'entrata in vigore dell'OIC 24 versione 2016, continuano ad essere iscritti nella voce B.I.2 *Costi di sviluppo* se soddisfano i criteri di capitalizzabilità.
	Eliminati i conti d'ordine	**OIC 22 Conti d'ordine** L'OIC 22 è stato abrogato. La nota integrativa contiene maggiori informazioni su impegni e garanzie prestate.
	Eliminati i disaggi/aggi di emissione dalla sezione dei ratei/risconti	**OIC 19 Debiti** I prestiti obbligazionari si iscrivono utilizzando il metodo del costo ammortizzato. Se sono emessi sotto o sopra la pari il relativo aggio/disaggio di emissione si rappresenta con un ammortamento finanziario attraverso l'utilizzo del tasso di interesse effettivo.
	Derivati	**OIC 32 Strumenti finanziari derivati** I derivati si valutano con il criterio del *fair value*. Se positivo si iscrivono nella voce B.III.4 delle immobilizzazioni finanziarie o C.III.5 *Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni*; se negativo si iscrivono nella voce B.3 *Fondi per rischi ed oneri*.
	Voci di dettaglio relative ai rapporti intercorsi con le imprese sottoposte al controllo di controllanti	**OIC 12 Schemi di bilancio** Modifiche agli schemi: introdotte specifiche voci per crediti, partecipazioni e debiti verso le c.d "società sorelle". **OIC 15 Crediti** Classificati nella Voce B.III.2.d se di natura finanziaria, nella voce C.II.2.5 se di natura commerciale. **OIC 19 Debiti** I debiti verso fornitori rappresentati da imprese controllate, collegate, controllanti o sottoposte al controllo delle controllanti sono iscritti rispettivamente nelle voci D.9, D.10, D.11 e D.11-bis.
	Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	**OIC 32 Strumenti finanziari derivati** Se il derivato copre il rischio di variazione dei flussi finanziari attesi di un altro strumento finanziario o di un'operazione programmata, la variazione di *fair value* si imputa direttamente ad una riserva di patrimonio netto che è imputata al conto economico negli esercizi successivi. Tale trattamento prevede la predisposizione di adeguata e specifica documentazione a supporto.

Conto economico

D.Lgs. 139/15	Criticità	Le novità
Art. 2425 c.c.: prospetto	Eliminate le operazioni straordinarie	**OIC 12 Schemi di bilancio** Modifiche agli schemi: cancellata la sezione E del conto economico. Ricollocazione degli oneri e proventi straordinari indicati nell'OIC 12 (versione 2014) nelle voci di conto economico ritenute appropriate. Chiarito che nella voce A.1 vengono iscritti i componenti positivi di reddito derivanti dall'attività caratteristica e nella voce A.5 vengono iscritti quei componenti positivi di reddito che non rientrando nell'attività caratteristica o finanziaria.
	Voci di dettaglio relative ai rapporti intercorsi con le imprese sottoposte al controllo di controllanti	**OIC 12 Schemi di bilancio** Tra i proventi finanziari voce C.16, sono da illustrare separatamente gli interessi attivi su crediti immobilizzati concessi a imprese sottoposte al controllo delle controllanti, e i dividendi da partecipazioni possedute verso queste ultime. Inoltre l'OIC 12 richiede, anche se non espressamente previsto dal D.Lgs. 139/2015, di indicare separatamente anche gli interessi passivi pagati a imprese sottoposte al controllo delle controllanti.
	Derivati	**OIC 32 Strumenti finanziari derivati** I derivati si valutano con il criterio del *fair value*. Se non si tratta di operazioni di copertura la variazione di *fair value* è imputata al conto economico. Se la variazione di *fair value* è negativa si iscrive alla voce D.19.d Svalutazioni; se positiva alla voce D.18.d Rivalutazioni.

Criteri di misurazione e valutazione

Avviamento

Modificata la disciplina relativa alla determinazione della vita utile dell'avviamento. Il legislatore non ha introdotto novità sostanziali con riferimento alla vita utile; la novità sta nel fatto che rispetto all'approccio precedente vi è stata un'inversione nel processo di stima della vita utile dell'avviamento. Mentre il precedente disposto del codice civile richiamava la necessità di stimare la vita utile dell'avviamento solo nei casi in cui il limite di 5 anni non ne fosse rappresentativo, il novellato codice civile prevede che *in primis* sia determinata la vita utile dell'avviamento e solo quando questa non può essere stimata attendibilmente si procede all'ammortamento dell'avviamento lungo un periodo di 10 anni: dunque ora è richiesto in modo esplicito di determinare una stima della vita utile dell'avviamento in modo attendibile.

La vita utile è stimata in sede di rilevazione iniziale dell'avviamento e non può essere modificata negli esercizi successivi. Dunque se si stima una vita utile attendibile l'ammortamento è effettuato in base alla vita utile, che però non può eccedere i 20 anni. In caso contrario l'ammortamento è consentito al massimo in 10 anni.

Valutazione costante

In forza del principio generale di rilevanza, introdotto nella legislazione, l'OIC 13 "Rimanenze" chiarisce che le materie prime, sussidiarie e di consumo possono continuare ad essere iscritte nell'attivo ad un valore costante qualora siano costantemente rinnovate e complessivamente di scarsa importanza all'attivo del bilancio.
È stata resa più chiara l'applicazione della valutazione a valore costante delle rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo che nel precedente OIC 13 si utilizzava in modo discrezionale quando si trattava di beni di "scarsa rilevanza".

Fair value e strumenti finanziari derivati

Il nuovo comma 1 n. 11-bis del dell'art. 2426 c.c. impone a tutte le imprese, fatta eccezione alle micro-imprese, di rilevare nel conto economico le variazioni di *fair value* degli strumenti derivati, compresi quelli incorporati in altri contratti "ospiti", a meno che si tratti di operazioni di copertura. Ad interpretazione della norma di legge l'OIC ha pubblicato l'OIC 32 strumenti finanziari derivati. La portata delle novità introdotte ha richiesto che il principio contabile introducesse una serie di regole contabili per integrare le previsioni del disposto normativo. Alcune di queste sono:

a. linee guida per la valutazione al *fair value* di un contratto derivato;
b. modalità di scorporo del derivato incorporato in uno contratto ospite;
c. identificazione di elementi coperti e strumenti di copertura ammissibili;
d. identificazione dei criteri di ammissibilità delle coperture contabili e loro successiva valutazione;
e. modalità di attivazione, contabilizzazione e cessazione delle coperture di *fair value*;
f. modalità di attivazione, contabilizzazione e cessazione delle coperture di flussi finanziari attesi;
g. modalità di copertura di un insieme di operazioni attraverso un insieme di contratti derivati;
h. identificazione di un metodo semplificato per le cd relazioni di copertura semplici.

L'impiego di strumenti finanziari di copertura ha l'obiettivo di trasferire i rischi finanziari (o una parte di essi) al di fuori del contesto aziendale. Oggetto della neutralizzazione è il rischio finanziario che le norme di legge e l'OIC 32 distinguono tra rischio di *fair value* e rischio connesso alle variazioni di flussi finanziari futuri.

La copertura di *fair value* ha l'obiettivo di ridurre o eliminare le perdite che derivano dalle variazioni nel *fair value* di una posta di bilancio. Con l'operazione di copertura, quindi, si compensa la variazione del *fair value* di un elemento coperto con l'opposta variazione del *fair value* dello strumento di copertura. La contabilizzazione di una copertura di *fair value* sarà la seguente:

- lo strumento derivato valutato al *fair value* è rilevato tra le attività e passività di bilancio con le variazioni di *fair value* iscritte nella sezione D del conto economico;
- l'elemento coperto, nel caso di attività e passività iscritte in bilancio, è adeguato alla porzione di *fair value* imputabile al rischio oggetto di copertura (nei limiti del valore recuperabile) con iscrizione delle relative variazioni di *fair value* nella sezione D del conto economico. Nel caso di impegno irrevocabile, il *fair value* della porzione relativa al rischio oggetto di copertura è iscritto tra le attività o passività che saranno interessate dall'impegno irrevocabile. Variazioni di *fair value* dell'elemento coperto eccedenti le variazioni di *fair value* del derivato classificate a conto economico non saranno appostate nella sezione D bensì nella voce interessata dell'elemento coperto.

La copertura del rischio di variabilità dei flussi finanziari attesi, ha l'obiettivo di proteggere l'azienda da variazioni avverse dei flussi finanziari attesi associati ad un'attività o passività iscritta in bilancio, come nel caso di pagamenti o incassi futuri di interessi a tasso variabile, ovvero a una transazione futura prevista, come gli impegni di acquisto o di vendita di merci in valuta. La contabilizzazione di una copertura di flussi finanziari sarà la seguente:

- lo strumento derivato valutato al *fair value* è rilevato tra le attività e passività di bilancio con le variazioni di *fair value* appostate, per la parte efficace della copertura, nella Riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi (riserva di patrimonio netto) e per la parte inefficace della copertura (cioè le variazioni di *fair value* dello strumento finanziario derivato alle quali non corrisponde una variazione di segno contrario dei flussi finanziari attesi sull'elemento coperto) nella sezione D del conto economico;
- l'elemento coperto continua ad essere valutato secondo quanto previsto dal principio contabile di riferimento per le attività e passività iscritte in bilancio (ad esempio le attività e passività finanziarie iscritte al costo ammortizzato).

La relazione di copertura, per poter essere contabilizzata come tale, deve rispettare tutti i criteri di ammissibilità: gli strumenti di copertura e gli elementi coperti devono essere ammissibili e la relazione di copertura deve essere accompagnata, sin dalla prima rilevazione, da una documentazione formale dettagliata che nello specifico, illustrerà:

- gli obiettivi della società nella gestione del rischio;
- la strategia nell'effettuare la copertura;
- lo strumento di copertura;
- l'elemento coperto;
- la natura del rischio coperto;
- il modo in cui la società valuterà l'efficacia della relazione di copertura.

Il principio OIC 32 ha previsto specifiche regole contabili semplificate nel caso delle cosiddette relazioni di copertura semplici.

Rischio di cambio

Nella nuova versione dell'OIC 26 è stata inserita la disciplina delle coperture del rischio di cambio di operazioni programmate altamente probabili o impegni irrevocabili attraverso strumenti finanziari non derivati. In particolare, è stata estesa a tali operazioni la disciplina prevista per la contabilizzazione delle operazioni di copertura attraverso strumenti finanziari derivati di cui all'OIC 32, in quanto il rischio di cambio potrebbe essere coperto anche attraverso strumenti finanziari non derivati in valuta.

Costo ammortizzato

L'introduzione del criterio del costo ammortizzato per la misurazione dei crediti, dei debiti e dei titoli appare tra le novità più rilevanti che potrebbero causare significativi impatti in bilancio.

I principi contabili nazionali definiscono il costo ammortizzato, in modo coerente con lo IAS 39, "il valore a cui l'attività o la passività finanziaria è stata valutata al momento della rilevazione iniziale al netto dei rimborsi di capitale, aumentato o diminuito dall'ammortamento cumulato utilizzando il criterio dell'interesse effettivo su qualsiasi differenza tra il valore iniziale e quello a scadenza e dedotta qualsiasi riduzione (operata direttamente o attraverso l'uso di un accantonamento) a seguito di una riduzione di valore o di irrecuperabilità".

Il criterio dell'interesse effettivo è un metodo di calcolo del costo ammortizzato e di ripartizione degli interessi lungo il periodo di durata dell'attività o passività finanziaria cui si applica tale calcolo. Le principali caratteristiche del metodo dell'interesse effettivo sono le seguenti:

i. il tasso d'interesse effettivo è il tasso che, applicato all'attualizzazione dell'ammontare stimato dei flussi di cassa futuri (incassati o pagati) attesi lungo la durata del credito o debito (o, ove opportuno, un periodo più breve), eguaglia il valore contabile netto del credito o del debito;
ii. la stima dei flussi di cassa futuri attesi lungo la durata del credito o del debito è effettuata considerando tutti i termini contrattuali previsti per il credito o debito, ivi compresi, ad esempio, pagamenti anticipati, opzioni *call*, etc.;
iii. nel calcolo sono inclusi tutti gli oneri e i *basis points* previsti contrattualmente, i costi di transazione e gli eventuali premi o sconti.

Altre novità contenute nei principi contabili aggiornati

OIC 14 Disponibilità liquide

Cash pooling: nei gruppi la gestione della tesoreria può essere accentrata per ottimizzare l'uso delle risorse finanziarie (ad esempio attraverso i contratti di *cash pooling*). Dato che i crediti non hanno le stesse caratteristiche di liquidità delle disponibilità liquide e vista la rigidità dello schema ex art. 2424 c.c., che ammette solo conti correnti bancari e postali tra le disponibilità, l'OIC ha escluso la classificazione di tali crediti dalle disponibilità liquide. Tuttavia nel bilancio delle singole società partecipanti ad una gestione di tesoreria accentrata, i crediti che si generano, se i termini di esigibilità lo consentono, vengono rilevati in un'apposita voce, ai sensi dell'art. 2423-ter c. 3 c.c. tra le "Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni", denominata "Attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria" con indicazione della controparte (ad esempio controllante, controllata).

OIC 15 Crediti

Cancellazione crediti: confermato che gli elementi cardine per stabilire se un credito debba o meno rimanere iscritto in bilancio sono l'esistenza del diritto a ricevere flussi finanziari e, nel caso di trasferimento di tale diritto, l'esposizione ai rischi inerenti il credito stesso. Quando il credito si estingue o viene ceduto in un'operazione che trasferisce al cessionario sostanzialmente tutti i rischi inerenti lo strumento finanziario ceduto, il credito è cancellato dal bilancio.
Nel caso in cui, invece, al trasferimento della titolarità del diritto non corrisponda il trasferimento dei rischi, il credito rimane iscritto in bilancio. Questo approccio, coerente con quello previsto dai principi contabili internazionali (IAS 39), ha il pregio di fornire al lettore del bilancio una più efficace rappresentazione del rischio inerente ai portafogli di crediti ceduti in operazioni che mantengono in capo al cedente i rischi del credito. Coerentemente con quanto disposto dai principi contabili internazionali, le operazioni di smobilizzo dei crediti che non comportano il trasferimento sostanziale di tutti i rischi inerenti il credito vengono rappresentate come operazioni di finanziamento.

OIC 16: Immobilizzazioni materiali

Eliminata la facoltà di non ammortizzare i fabbricati civili: i fabbricati che rappresentano una forma di investimento di mezzi finanziari non sono ammortizzati se il valore residuo è pari o superiore al valore netto contabile.

OIC 19 Debiti

Modifica dei termini contrattuali di un debito: se i termini contrattuali del debito originario differiscono in maniera sostanziale da quelli del debito emesso, contabilmente si procede all'eliminazione del debito originario con contestuale rilevazione di un nuovo debito. Quando interviene l'eliminazione contabile del debito, il valore di iscrizione iniziale del nuovo debito segue le regole di rilevazione iniziale dei debiti valutati al costo ammortizzato e soggetti ad attualizzazione. La differenza tra il valore di iscrizione iniziale del nuovo debito e l'ultimo valore contabile del debito originario costituisce un utile o una perdita da rilevare a conto economico nei proventi o negli oneri finanziari e i costi di transazione sono rilevati a conto economico come parte dell'utile o della perdita connessa all'eliminazione.

Quando non interviene l'eliminazione contabile del debito, la società ricalcola il valore contabile del debito alla data di revisione della stima dei flussi finanziari attualizzando i rideterminati flussi finanziari al tasso di interesse effettivo calcolato in sede di rilevazione iniziale. La differenza tra il valore attuale rideterminato del debito alla data di revisione della stima dei flussi finanziari futuri e il suo precedente valore contabile alla stessa data è rilevata a conto economico negli oneri o nei proventi finanziari. In tal caso i costi di transazione sostenuti rettificano il valore contabile del debito e sono ammortizzati lungo la durata del debito.

OIC 20 Titoli di debito

Titoli non immobilizzati: è consentito valutarli con il criterio di costo ammortizzato.

OIC 21 Partecipazioni

Dividendi per competenza: è stata eliminata la previsione che consentiva la rilevazione dei dividendi già nell'esercizio di maturazione dei relativi utili a condizione che il bilancio della controllata fosse stato approvato dal proprio organo amministrativo anteriormente alla data di approvazione del bilancio da parte dell'organo amministrativo della controllante. Si è così eliminata un'eccezione alla regola che prevede la rilevazione dei dividendi nell'esercizio in cui l'assemblea delibera la distribuzione degli stessi e dunque nell'esercizio in cui sorge il diritto a ricevere il dividendo. Pertanto, la controllante iscriverà il credito per dividendi nello stesso esercizio in cui sorge il relativo debito per la controllata.

OIC 24 Immobilizzazioni immateriali

Costi di transazione: il precedente OIC 24 consentiva la capitalizzazione dei costi di transazione sui finanziamenti quali le spese di istruttoria e l'imposta sostitutiva su finanziamenti a medio termine. L'introduzione dell'istituto del costo ammortizzato ha determinato una modifica della disciplina relativa ai costi accessori su finanziamenti. L'OIC 19 rivisto nel 2016 prevede, infatti, che i costi accessori su finanziamenti relativi ai debiti valutati al costo ammortizzato siano inclusi nel calcolo del costo ammortizzato (i costi accessori relativi ai finanziamenti valutati al valore nominale sono iscritti, invece, tra i risconti attivi). Pertanto, la modifica normativa ha comportato l'eliminazione dall'OIC 24 dei costi accessori su finanziamenti dalla voce *Altre immobilizzazioni immateriali*.

OIC 26 Operazioni in valuta

Cambio di chiusura: Il D.Lgs. 139/2015 ha riformulato le disposizioni di cui al numero 8-bis dell'art. 2426 c.c. relativamente alla conversione delle poste in valuta estera, al fine di rendere più esplicito il fatto che l'obbligo di valutazione al tasso di cambio vigente alla data di riferimento del bilancio sussiste soltanto per le poste aventi natura monetaria: "le attività e passività in valuta non monetaria devono essere iscritte al cambio vigente al momento del loro acquisto".

OIC 28 Patrimonio netto

Azioni proprie: nella nuova versione dell'OIC 28, l'acquisto (e la vendita) di azioni proprie è considerato come un decremento (o incremento) di patrimonio netto e quindi le eventuali differenze tra il valore contabile della riserva negativa per azioni proprie ed il valore di realizzo delle azioni alienate si imputano direttamente a patrimonio netto.

OIC 31 Fondi per rischi ed oneri

Attualizzazioni: eliminata la disposizione che precludeva l'attualizzazione dei fondi rischi e oneri. La necessità di un simile divieto appare infatti del tutto superflua considerato che il legislatore ha espressamente previsto il modello dell'attualizzazione per i crediti e debiti iscritti in bilancio. Tuttavia si è ritenuto opportuno chiarire che l'orizzonte temporale è uno degli elementi di cui si può tener conto nella stima di quei fondi oneri che hanno le caratteristiche di previsione di un esborso nel lungo periodo e che derivano da un'obbligazione legale certa.

Con il progressivo allineamento delle regole contabili europee agli IAS/IFRS e il conseguente continuo adeguamento dei principi contabili nazionali verso il framework dei principi contabili internazionali molte imprese italiane si stanno domandando se intraprendere un cambiamento verso il "Bilancio IFRS".

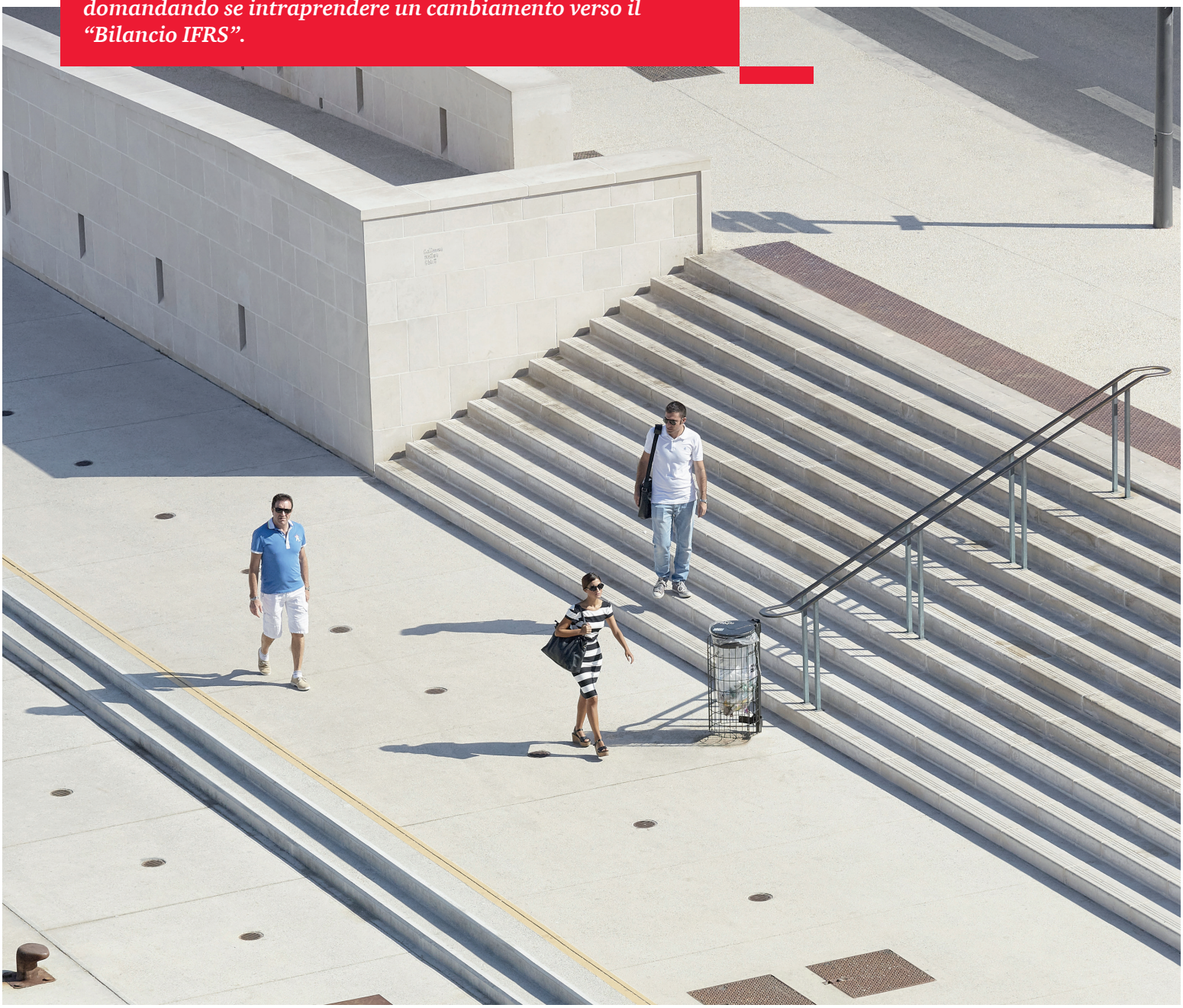

Contatti

Alessandro Turris

Partner
Responsabile Technical Accounting

+39 02 7785449
alessandro.turris@it.pwc.com

Riccardo Bua Odetti

Partner
Financial Risk Management Leader

+39 02 66720536
riccardo.bua.odetti@it.pwc.com

Marco Meulepas

Partner
Tax Reporting & Strategy Leader

+39 02 91605501
marco.meulepas@it.pwc.com

www.pwc.com/it

This publication has been prepared for general guidance on matters of interest only, and does not constitute professional advice. You should not act upon the information contained in this publication without obtaining specific professional advice. No representation or warranty (express or implied) is given as to the accuracy or completeness of the information contained in this publication, and, to the extent permitted by law, PwC does not accept or assume any liability, responsibility or duty of care for any consequences of you or anyone else acting, or refraining to act, in reliance on the information contained in this publication or for any decision based on it.

© 2017 PricewaterhouseCoopers SpA. All rights reserved. PwC and PricewaterhouseCoopers SpA refer to the PwC network and/or one or more of its member firms, each of which is a separate legal entity. Please see www.pwc.com/structure for further details.